

Bruxelles, 4 maggio 2020
(OR. en)

7707/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0075(COD)**

**AGRI 121
AGRILEG 48
AGRISTR 27
CODEC 337**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 186 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 186 final.

All: COM(2020) 186 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.4.2020
COM(2020) 186 final

2020/0075 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad intensificarsi in tutti gli Stati membri. Ci troviamo oggi in una situazione senza precedenti, che richiede misure eccezionali adeguate da applicarsi in queste circostanze.

Nel settore agricolo e alimentare sono state segnalate numerose difficoltà dovute alle ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché alle chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi di ristorazione. Le perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali hanno determinato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e le piccole imprese rurali di trasformazione dei prodotti agricoli.

Ne consegue che un certo numero di piccole imprese e di agricoltori ha un bisogno urgente di un sostegno di emergenza per mantenere le rispettive attività.

Considerando le contestuali difficoltà incontrate dalle amministrazioni, che non possono inviare consulenti sul posto per fornire un sostegno ai possibili beneficiari o ispettori per effettuare controlli in loco o ex ante, è indispensabile garantire soluzioni pratiche che possano essere attuate dagli Stati membri, garantiscano un sostegno sul campo in diverse situazioni e siano facilmente accessibili ai beneficiari.

Il sostegno dovrà essere erogato in forma di aiuti temporanei per scopi oculatamente mirati in circostanze senza precedenti. Per conseguire tali obiettivi il sostegno sarà assicurato mediante erogazione di una somma forfettaria una tantum per gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. I pagamenti saranno erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

Al fine di garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri saranno tenuti a giustificare l'erogazione del sostegno ai soggetti maggiormente colpiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri dovranno inserire, mediante modifica, la misura nei rispettivi PSR, anche se la spesa sarà ammissibile a decorrere dall'inizio dell'evento catastrofico (pandemia di Covid-19).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per la politica agricola comune e i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 1305/2013. La proposta integra tutte le altre misure adottate dall'Unione per affrontare l'attuale situazione senza precedenti, in particolare quelle intese a fornire un sostegno ai mercati. La proposta lascia impregiudicati i requisiti minimi di spesa definiti all'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sugli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. La proposta mira a garantire gli obiettivi e l'attuazione comuni di una nuova misura di sviluppo rurale.

- **Proporzionalità**

La proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori e alle PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre la misura supplementare che permetterà di far fronte a questa situazione senza precedenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/P

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni. Tuttavia, la proposta fa seguito a consultazioni tenute con gli Stati membri ed esponenti del Parlamento europeo nel corso delle ultime settimane.

- **Assunzione e uso di perizie**

N/P

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto era stata effettuata al fine di preparare la proposta relativa al regolamento (UE) n. 1305/2013. Le presenti modifiche limitate non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/P

- **Diritti fondamentali**

N/P

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La ripartizione annua totale degli stanziamenti di impegno nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) rimane invariata. In considerazione del tempo necessario per l'attuazione di questa nuova misura, si presume che i pagamenti ai beneficiari saranno effettuati nel quarto trimestre del 2020 e che dovranno quindi essere finanziati a titolo del bilancio 2021. Gli stanziamenti di pagamento necessari per finanziare la misura in questione devono essere reperiti negli stanziamenti previsti per il FEASR da iscriverne nel prossimo progetto di bilancio 2021 della Commissione e saranno compensati da un corrispondente calo delle esigenze di pagamento negli anni successivi.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/P

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Si propone di modificare il regolamento (UE) n. 1305/2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attivi nel settore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.
- (2) Per reagire all'impatto della crisi, occorre una nuova misura eccezionale e temporanea che consenta di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli.
- (3) Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell'industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere settori di produzione, tipi di agricoltura, strutture agricole, tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli, numero di lavoratori stagionali e, nel caso di PMI, settori, tipi di attività, tipi di regioni e altri vincoli specifici.
- (4) Data l'urgenza e il carattere eccezionale della misura in questione, è opportuno stabilire un pagamento a tantum e una data limite per l'applicazione della stessa,

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

ribadendo al contempo il principio che i pagamenti saranno erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

- (5) Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- (6) Al fine di garantire un finanziamento adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione a tale misura.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (8) Considerate la pandemia di Covid-19 e l'urgenza di parare la crisi sanitaria ad essa collegata, è necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) Considerata l'urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- (1) È inserito il seguente articolo 39 *ter*:

"Articolo 39 ter

Aiuto eccezionale e temporaneo a favore di agricoltori e PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19

1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi della pandemia di Covid-19 con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle PMI attivi nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.
3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi, definendo le condizioni di ammissibilità ed eventualmente i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori sulla base delle prove disponibili.

4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il [31/12/2020]; il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 5 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.
6. Nell'erogare il sostegno di cui al presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della pandemia di Covid-19."

(2) all'articolo 59 è inserito il seguente paragrafo 6 *bis*:

"6 *bis* Il sostegno del FEASR erogato nell'ambito della misura di cui all'articolo 39 *ter* è limitato a un massimo dell'1 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale."

(3) all'articolo 49, il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 *ter*, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19

1.2. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Stabilire una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

N/P

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

N/P

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/P

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

N/P

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione*

³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

N/P

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/P

1.4.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

N/P

1.4.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/P

1.5. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- X Nessuna incidenza finanziaria generale sugli stanziamenti di impegno e di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La nuova proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La ripartizione annua degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) rimane invariata.

Nel complesso, la misura in questione non implica la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari. Gli stanziamenti di pagamento del 2021 necessari per finanziare la misura in questione saranno compensati da esigenze di pagamento inferiori negli anni successivi.

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

N/P

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/P

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/P

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/P

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N/P

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵ .	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	05.046001 ⁸	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	N/P		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

⁸ Linea di bilancio 08.0301 a partire dall'esercizio 2021

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
--------------------------------------------	-------------	----------------------------------------

Non vi è alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno. Poiché tale modifica sarà finanziata mediante modifiche dei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri nell'ambito delle dotazioni concordate, non saranno necessari stanziamenti di pagamento supplementari e gli eventuali pagamenti per questa misura saranno compensati da pagamenti inferiori in relazione ad altre misure di sviluppo rurale.

Si ritiene che la proposta non inciderà sugli stanziamenti di pagamento del FEASR per il bilancio 2020. Tenendo conto del tempo necessario agli Stati membri per attuare questa nuova misura, si prevede che le relative spese saranno dichiarate nel quarto trimestre del 2020 con un'incidenza sul bilancio 2021. Il corrispondente impatto sugli stanziamenti di pagamento, stimato a circa 650 milioni di EUR, sarà coperto dal livello degli stanziamenti di pagamento da richiedere per il progetto di bilancio 2021 e sarà compensato da un corrispondente calo del fabbisogno di pagamenti negli anni successivi, come indicato di seguito.

DG AGRI			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
•Stanziamenti operativi										
05.046001	Impegni	(1a)	0	0	0	0				0
	Pagamenti	(2a)	0	+650	-325	-325				0
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
N/P		3.								

TOTALE degli stanziamenti per la DG AGRI	Impegni	=1a+1b +3	0	0	0	0				0
	Pagamenti	=2a+2b +3	0	+650	-325	-325				0

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0	0	0	0				0
	Pagamenti	(5)	0	+650	-325	-325				0
•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4 + 6	0	0	0	0				0
	Pagamenti	= 5 + 6	0	+650	-325	-325				0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---------------------------------------------------	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti [nell'allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <....>	Stanziamanti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0	0	0	0				
	Pagamenti	0	+650	-325	-325				

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁰ ...																			
0 risultati																			
0 risultati																			
0 risultati																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
0 risultati																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

⁹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁰ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
--	-----------	-------------	-------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5¹² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

¹² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa¹⁴	0 in sede						
	0 nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT 0 ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END, INT 0 ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

¹³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Contributi da terzi*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

¹⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶					Inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

¹⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.